

## MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA

Piano di rientro della Regione Lazio, Decreti Commissariali n. 24 e 45 del 2008. Come in vigore al 1 gennaio 2009.

<b>Medicinali con prezzo di riferimento (1)</b>		<i>tutto come prima del 17-9-08:</i> si paga la differenza col prezzo di riferimento oppure si ritira il medicinale equivalente con prezzo di riferimento <i>[esenti dalla differenza di prezzo solo categoria "G" e "V"]</i>	
<b>Medicinali PPI inibitori pompa protonica atc A02B</b>	<i>tutto come prima del 17-9-08:</i>	Ricetta senza esenzione dalla differenza di prezzo per categoria [lettera A]	Si paga <b>solo</b> la <b>eventuale differenza col prezzo di rimborso</b> della categoria <i>[unici esenti codici "G" e "V"]</i>
		Ricetta con esenzione dalla differenza di prezzo per categoria [ <b>lettere B÷F</b> ] (3)	<b>NESSUNA COMPARTECIPAZIONE</b>
<b>Medicinali senza equivalenti (2)</b> <i>esclusi:</i> <i>"stupefacenti", ossigeno, PPI, insulina; fattori antiemofilici e somatropina; medicinali in DD con autorizzazione allegata</i>		<b>Pazienti non esenti :</b> <b>4€ ogni confezione di prezzo maggiore di 5€</b> <b>2,5€ ogni confezione di prezzo uguale o minore di 5€ (4)</b> Per antibiotici iniettabili e flebo <b>1€ a confezione</b>	
		Pazienti con <b>esenzione per patologia (3)</b> (codici "O.." "R.." "N01"): <b>2€ ogni confezione di prezzo maggiore di 5€</b> <b>1€ ogni confezione di prezzo ≤ di 5€;</b> antibiotici iniettabili e flebo	
		Pazienti con <b>altre esenzioni (3)</b> per la farmaceutica: <b>NESSUNA COMPARTECIPAZIONE</b> [codici "S" "L" "C" "E(3)" "G" "V", tutti i subcodici, "F01" "T01"]:	
<b>"Stupefacenti" DPR 309/90 (tutte le tabelle)</b> <b>Ossigeno (liquido/gassoso)</b> <b>Insulina (ATC A10A)</b> <b>Fattori antiemofilici (B02BD), Somatropina (H01AC01)</b> <i>medicinali in DD con autorizzazione allegata</i>		<b>NESSUNA COMPARTECIPAZIONE</b>	

- 1) Per medicinali con prezzo di riferimento si intendono tutti i medicinali di cui è scaduto il brevetto che rientrano nell'elenco regionale delle confezioni e dei prezzi di riferimento (Disposizioni regionali sull'attuazione della Legge 405/01, con aggiornamento del prezzo dei farmaci di uguale composizione).
- 2) Per medicinali senza equivalenti si intendono tutti i medicinali non compresi nella lista regionale delle confezioni e dei prezzi di riferimento (ma sono esclusi dalla compartecipazione i medicinali PPI, gli "stupefacenti" DPR 309/90 di tutte le tabelle, l'ossigeno, le insuline e i medicinali in Distribuzione Diretta).
- 3) La biffatura della N-"non esente" prevale su altri codici di esenzione eventualmente indicati e li annulla, ad eccezione dell'esenzioni per reddito "E".  
L'esenzione per reddito può essere apposta anche successivamente mediante biffatura della R, richiede la firma autocertificante (dell'intestatario o di un suo delegato) con l'indicazione del codice "E" seguito dall'opportuno subcodice annotato o dichiarato dall'assistito e trascritto dal farmacista (nota regionale 106343 del 15-9-08 e sua successiva integrazione). Non è possibile avvalersi dell' esenzione "E" quando è già indicata un'altra esenzione (ad es.: patologia).
- 4) Qualora l'importo della quota di partecipazione superi il prezzo del medicinale, il medicinale non deve essere dispensato a carico del SSN.